

penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità – sia sottratta all'accesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.M. n. 115 del 25.1.1996, norma regolamentare dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere. (Commissione, decisione del 10 maggio 2011)

10.16 La Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che, avendo partecipato alla **selezione interna indetta dalla amministrazione di appartenenza per l'attribuzione delle posizioni organizzative, rivolgeva un'istanza all'amministrazione stessa al fine di ottenere l'accesso alle domande e ai curricula dei partecipanti alla predetta selezione, nonché ai verbali del colloquio.** L'Amministrazione comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso, trasmettendo copie integrali dei verbali del nucleo di valutazione, nonché la domanda di partecipazione contenente anche il curriculum personale del funzionario al quale era stata attribuita la posizione organizzativa per la quale il ricorrente aveva dichiarato la preferenza al momento della partecipazione alla selezione. Il ricorrente quindi adiva la Commissione, dolendosi della mancata ostensione dei verbali del colloquio, nonché delle domande-curricula degli altri partecipanti al concorso interno che avevano espresso la loro preferenza per posizioni organizzative diverse. Ad avviso della Commissione, dall'esame del bando di selezione risulta la fondatezza dell'assunto del ricorrente, secondo il quale l'eventuale indicazione della preferenza di una sede da parte dei singoli partecipanti, non essendo vincolante per l'Amministrazione, non preclude la facoltà di assegnare una sede diversa da quella indicata in via preferenziale, una volta accertata l'idoneità di un candidato. Da ciò consegue l'interesse ad accedere a tutta la documentazione richiesta, ivi compresa quella relativa ai candidati che avevano espresso la loro preferenza per sedi diverse da quella prescelta dal ricorrente. Appare indubbia anche la sussistenza del diritto ad accedere anche ai verbali relativi al colloquio. Inoltre la fondatezza del ricorso può essere affermata anche sulla base della natura di atti endoprocedimentali dei documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90. (Commissione, decisione del 10 maggio 2011)

10.17 La Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che dopo avere ricevuto la comunicazione con la quale l'Ispettorato del Lavoro lo informava di avere diritto al recupero dei contributi e dei premi, rivolgeva diverse istanze volte a sollecitare l'aggiornamento della propria posizione contributiva e chiedeva all'INPS di fornire copia della decisione relativa alla sua posizione contributiva. Ad avviso della Commissione, il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere al provvedimento conclusivo della richiesta di aggiornamento della propria posizione contributiva, senza che sia necessaria la specificazione della motivazione a sostegno della propria istanza. (Commissione, decisione del 10 maggio 2011)

10.18 La Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che, avendo partecipato ad una procedura selettiva per l'attribuzione di una fascia

retributiva superiore, indetta dall'amministrazione di appartenenza e non essendo risultato vincitore, al fine di controllare la correttezza della procedura di attribuzione dei punteggi, ha chiesto copia di tutti i documenti relativi alla procedura selettiva medesima, compresi i verbali della commissione esaminatrice e le domande di partecipazione, con i connessi allegati, depositate dai concorrenti risultati vincitori. Osserva la Commissione che sussiste in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, l'interesse a ottenere copia degli atti relativi a una prova selettiva cui ha partecipato. Tuttavia, qualora la mole dei documenti richiesti sia elevata, rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria dell'amministrazione. (Commissione, decisione del 10 maggio 2011)

10.19 la Commissione ha accolto il ricorso di una cittadina che essendo stata informata dall'amministrazione resistente dell'invio di una sentenza di riconoscimento della **filiazione naturale emessa nei suoi confronti da una Corte di Giustizia straniera**, chiedeva di poter accedere a tutta la **documentazione inviata relativa al predetto riconoscimento giudiziale, in vista dell'instaurando giudizio per rendere efficace in Italia la sentenza in questione**. L'interessata adiva la Commissione perché fosse riesaminata la legittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla predetta istanza di accesso. Il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento. Sussiste indubbiamente l'interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione trasmessa dall'Amministrazione al Tribunale, al fine di esercitare il suo diritto di difesa nell'instaurando giudizio per conferire efficacia in Italia della sentenza di riconoscimento della filiazione naturale emessa nei confronti della ricorrente. (Commissione, decisione del 31 maggio 2011)

10.20 La Commissione ha anche accolto il ricorso di un cittadino che, in qualità di proprietario di un terreno confinante con altro terreno dove insisteva un cantiere edile, chiedeva alle autorità competenti di effettuare una verifica atteso che la DIA risultava scaduta già da qualche mese. Successivamente chiedeva di poter accedere alla relazione stilata dopo il sopralluogo. Parte resistente rigettava la domanda di accesso sul presupposto che la relazione oggetto dell'istanza ostensiva costituisca atto giudiziario e come tale sottratto all'accesso. Contro tale determinazione presentava ricorso alla commissione che lo ha accolto, in quanto sulla legittimazione del ricorrente non sussistono dubbi, stante la qualità di proprietario del terreno confinante con quello dove insisteva il cantiere edile oggetto di accertamenti da parte dell'autorità. Il diniego dell'amministrazione, invero, si fonda sull'asserita natura di atto giudiziario della relazione predisposta all'esito del sopralluogo. Al riguardo si osserva che le relazioni di servizio, di per sé, costituiscono atti amministrativi accessibili qualora, come nel caso di specie, colui che ne faccia richiesta sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale. (Commissione, decisione del 31 maggio 2011)

10.21 La Commissione ha esaminato il ricorso di un **Sindacato di categoria che aveva chiesto all'Amministrazione resistente di poter accedere alla richiesta di commissariamento dell'Ordine Regionale di Geologi della Sicilia**. Il gravame presentato dall'O.S. è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo ha osservato la Commissione che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali. Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto della natura della documentazione richiesta inerente al commissariamento dell'ordine regionale siciliano geologi che ha indubbie ricadute sulla categoria professionale rappresentata, il ricorso appare fondato e va accolto. (Commissione, decisione del 31 maggio 2011)

10.22 La Commissione ha accolto il ricorso di dipendente pubblico che, dopo aver rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti inerenti il procedimento amministrativo conclusosi con l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto emesso nei suoi confronti, chiedendo altresì di visionare gli atti non reperiti nel fascicolo visionato presso l'Ufficio del personale della propria amministrazione di appartenenza, ricorreva avverso il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso. Il ricorso è fondato, in quanto il ricorrente, nella sua qualità di soggetto destinatario degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti è certamente legittimato ad accedere ai documenti richiesti, trattandosi di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90. (Commissione, decisione del 31 maggio 2011)

10.23 La Commissione ha accolto il ricorso di un **dipendente che, avendo partecipato alla procedura per la progressione economica nell'ambito del medesimo profilo professionale, ha chiesto di potere prendere visione dei documenti del procedimento e, a seguito di avere copia di quelli non ancora in suo possesso**. Ciò al fine di potere tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi competenti. Avverso il silenzio rigetto ha presentato ricorso, che la Commissione ha accolto, in quanto il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva indicata nella narrativa in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti e, trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza. (Commissione, decisione del 31 maggio 2011)

10.24 La Commissione ha accolto il ricorso di un **cittadino straniero che non essendosi ancora definito il procedimento di rinnovo del suo permesso di soggiorno, ha chiesto di potere accedere ai documenti del proprio fascicolo**.

Avverso il silenzio rigetto ha presentato ricorso. il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza. (Commissione, decisione del 31 maggio 2011)

10.25 La commissione ha accolto il ricorso di una cittadina che ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'iscrizione di ipoteca ai propri danni; iscrizione, peraltro, conseguente a cartella esattoriale successivamente annullata. L'amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi. Il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto non v'è dubbio alcuno sulla sussistenza in capo all'istante di una situazione giuridicamente qualificata e collegata ai documenti cui si è chiesto di accedere, avendo parte resistente iscritto ipoteca ai danni dell'odierna ricorrente. La richiesta di accesso, inoltre, è stata formulata dalla ricorrente per esigenze di tipo difensivo le quali rientrano tra quelle paradigmaticamente riconosciute come rilevanti sul piano giuridico ai fini dell'esercizio del diritto di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990. (Commissione, decisione del 31 maggio 2011)

10.26 La Commissione ha confermato il costante orientamento secondo cui l'interesse alla tutela della riservatezza del contribuente, in relazione alle informazioni ed ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, non può non recedere qualora la conoscenza di tali dati da parte dell'accedente sia necessaria ai fini della cura e della difesa dei propri interessi in giudizio intentato nei suoi confronti dall'ex coniuge che abbia chiesto la rimozione del suo obbligo di corrispondere alla ricorrente ed ai figli l'assegno di mantenimento divorzile. (Commissione, decisione del 13 settembre 2011)

10.27 La Commissione ha riconosciuto il diritto d'accesso di un genitore che, dopo essere stato convocato dai docenti della figlia ha chiesto di potere accedere ad una serie di documenti approvati dagli organi collegiali dell'istituto scolastico e ai registri dei professori. In particolare, nel caso di specie, il genitore della studentessa afferma che i chiesti documenti sono indispensabili per conoscere le ragioni alla base della bocciatura della figlia. L'amministrazione resistente nega parzialmente l'accesso, precisando di non concedere l'accesso ai registri dei professori al fine di conoscere le valutazioni dei compagni di classe, atteso che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, ma alla formazione degli alunni ed alla verifica dei risultati da ciascuno conseguiti. La Commissione accoglie il ricorso ritenendo di non discostarsi dal proprio precedente orientamento secondo il quale i registri di classe sono accessibili *"al fine di verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione*

del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali" (vedi decisione della Commissione del 19 settembre 2006). Al riguardo si osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali. (Commissione, decisione del 13 settembre 2011)

10.28 In tema d'accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un'Organizzazione Sindacale che, avendo chiesto, per conto di alcuni dipendenti ministeriali, all'amministrazione resistente l'accesso a copia dell'elenco delle sedi di assegnazione degli istanti, nonché degli atti di nomina e immissione in ruolo, con indicazione della sede conferita, a motivo del fatto che il Ministero resistente ha stretto un accordo, fra gli altri, con la stessa Federazione Sindacale, in cui si impegna a stabilizzare il personale in servizio, prima di assumere nuovi dipendenti ed essendo previste nuove assunzioni, i suddetti lavoratori hanno per ciò interesse al trasferimento. Il gravame è stato accolto in quanto non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora effettivamente esistenti, incidono nella sfera giuridica degli istanti, poiché la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art.7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90. (Commissione, decisione del 13 settembre 2011)

10.29 La Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che, avendo rivolto un'istanza per ottenere l'accesso alla documentazione relativa al servizio svolto fuori sede per ottenere la corresponsione dell'indennità di missione, impugnava il silenzio-rigetto formatosi su tale istanza è indubbio che il ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, che ineriscono alle missioni da lui svolte. (Commissione, decisione del 27 settembre 2011)

10.30 La Commissione, ha accolto il ricorso di un pensionato, che avendo chiesto all'amministrazione resistente di potere avere copia del decreto della pensione di cui è titolare e del decreto del T.F.R. – al fine di verificare la correttezza del calcolo della propria liquidazione – ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull'istanza d'accesso. Nel caso di specie, l'accesso domandato presenta tutte le caratteristiche proprie dell'accesso endoprocedimentale, previsto e disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, per il quale il fatto della partecipazione di un soggetto ad un procedimento gli conferisce, per ciò, solo la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti in esso formati o prodotti senza bisogno di dover dimostrare la propria legittimazione sul versante della

titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione documentale. In questo senso il diritto di accesso partecipativo assolve finalità di controllo sulla regolarità dell'azione amministrativa al fine di garantirne la trasparenza, configurandosi, quindi, quale strumento di controllo democratico dell'agire delle figure soggettive pubbliche. (Commissione, decisione del 27 settembre 2011)

10.31 La Commissione ha riconosciuto il **diritto d'accesso di consigliere comunale** che avendo chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ad una delibera di Giunta, si è visto dal Comune resistente negare il chiesto accesso, in quanto, ad avviso dell'Ente locale, la chiesta delibera avendo ad oggetto il conferimento di un incarico legale farebbe venir meno il collegamento tra i chiesti documenti e il generico fine di giustizia dichiarato nella motivazione dell'istanza d'accesso. La Commissione si è dichiarata competente a decidere il gravame, in quanto è competente a decidere, in via suppletiva, i ricorsi presentati contro tutte le determinazioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, adottate dalle amministrazioni locali, nel caso in cui il difensore civico sia inesistente. Nel merito, il ricorso è stato accolto, in quanto, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. le delibere degli organi di governo del Comune e della Provincia, quali tra l'altro la Giunta Comunale, dovendo tutte essere pubblicate nell'albo pretorio, sono pertanto pubbliche e, dunque, accessibili a tutti i cittadini. Nessuna preclusione sussiste, dunque, all'accessibilità della delibera in questione e il diniego d'accesso appare certamente illegittimo. (Commissione, decisione del 27 settembre 2011)

10.32 La Commissione **ha accolto il ricorso di un cittadino che** in occasione dell'esercizio del diritto di accesso presso gli Uffici di una Prefettura, veniva a conoscenza di un provvedimento di parte resistente con il quale si rigettava la richiesta di emersione di lavoro irregolare a suo tempo presentata. Il ricorrente presentava quindi formale istanza di accesso agli atti del procedimento che aveva portato al suddetto provvedimento negativo. Parte resistente non forniva riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione. Ad avviso della Commissione, si tratta di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che i documenti chiesti riguardano un procedimento di diretto interesse per il ricorrente e non può esservi dubbio alcuno sulla titolarità dell'interesse ad accedere. (Commissione, decisione del 27 settembre 2011)

10.33 La Commissione **ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che,** a seguito di infortunio sul lavoro e conseguente accertamento ispettivo, disposto dall'amministrazione resistente, ha chiesto di poter accedere agli atti del procedimento ispettivo per poter agire per il riconoscimento del danno differenziale patito come conseguenza dell'infortunio. Parte resistente ha negato il chiesto accesso, asserendo che i relativi documenti non possano essere rilasciati se non a seguito di ordine dell'autorità giudiziaria. Nessun dubbio sulla

legittimazione del ricorrente, atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente, trattandosi di documentazione formata da parte resistente all'esito del procedimento ispettivo conseguente all'infortunio patito dal ricorrente medesimo. Prive di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni addotte da parte resistente che ritiene i documenti ostensibili solo dietro ordine dell'autorità giudiziaria. (Commissione, decisione del 27 settembre 2011)

10.34 La Commissione ha accolto un ricorso di un cittadino titolare di una azienda agricola, che avendo chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti riguardanti l'azienda e relativi alla concessione di contributi agro-ambientali, ha impugnato il silenzio rigetto dell'amministrazione. Ad avviso della Commissione, non vi è nessun dubbio sulla titolarità di una situazione legittimante l'accesso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. La documentazione richiesta, infatti, concerne l'azienda di cui l'istante è titolare e la cui conoscenza appare strumentale alla comprensione delle ragioni che hanno portato l'amministrazione a bloccare la posizione dell'azienda medesima ai fini della concessione dei contributi richiesti. (Commissione, decisione del 27 settembre 2011)

10.35 La Commissione ha respinto il ricorso avverso il diniego d'accesso ai documenti inerenti una segnalazione di un Comando dei Carabinieri con cui era stata informata la scala gerarchica degli accertamenti svolti sul conto del carabiniere accedente, in merito ad alcune lagnanze esposte al Comandante. A sostegno della sua istanza, l'accedente deduceva la sua esigenza di esercitare il suo diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti. L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul presupposto che i documenti richiesti fossero esclusi dall'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90. La Commissione ha respinto il ricorso in quanto la documentazione che costituisce l'oggetto dell'istanza di accesso del ricorrente inerisce all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti i fatti denunciati da coloro i quali si erano lagnati dell'operato del ricorrente, segnalati dall'Amministrazione all'autorità giudiziaria. Ne consegue la sottrazione al diritto di accesso di siffatti documenti, in quanto coperti dal segreto delle indagini preliminari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241/90 e dell'art. 329 c.p.p.. (Commissione, decisione del 29 novembre 2011)

10.36 La Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che avendo presentato richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente il rinnovo della propria licenza di porto di fucile uso caccia, si è visto opporre un silenzio rigetto. Il ricorso è fondato e va accolto. Quanto alla titolarità di situazione legittimante l'accesso, la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio sulla sua sussistenza in capo al ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta

di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante», risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068). (Commissione, decisione del 29 novembre 2011)

10.37 La Commissione ha accolto il ricorso di due insegnanti che – avendo fatto parte del Consiglio di classe che aveva deliberato a maggioranza la bocciatura di un loro alunno, il quale, a seguito della convocazione di un consiglio di classe straordinario era risultato promosso, alla stregua dall'integrazione del verbale di tale riunione straordinaria del consiglio di classe operata dal Dirigente scolastico – chiedevano di poter accedere a tutti gli atti adottati riguardanti l'alunno in questione e la classe dallo stesso frequentata, compresa la relazione trasmessa all'Avvocatura dello Stato dalla Dirigente scolastica. A sostegno della loro istanza di accesso i ricorrenti facevano valere il loro interesse personale, diretto concreto ed attuale, quali insegnanti, ad accedere ai documenti richiesti, anche al fine di tutelare i loro diritti in sede giudiziaria. Il ricorso è stato accolto nei limiti appresso indicati. Si deve riconoscere la spettanza alle ricorrenti di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli atti concernenti la posizione dell'alunno di cui trattasi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, trattandosi di un interesse corrispondente al loro diritto al regolare svolgimento della loro funzione di docenti facenti parte del consiglio di classe che aveva deliberato la bocciatura di tale alunno e che si era opposto alla convocazione straordinaria del Consiglio di classe da parte del Dirigente scolastico, sul rilievo della regolarità degli scrutini. Non spetta, invece, l'accesso alla relazione inviata dalla Dirigente scolastica all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del d.P.C.M. n. 200/1996, che sottrae all'accesso la corrispondenza inerente gli affari contenziosi trattati dall'Avvocatura dello Stato ed i pareri resi dalla stessa in relazioni a liti in potenza o in atto. (Commissione, decisione del 20 dicembre 2011)

10.38 La Commissione ha anche accolto il ricorso di un cittadino straniero, titolare di carta di soggiorno che ha presentato agli uffici della Prefettura di residenza, domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana. A seguito di tale presentazione, presso gli uffici competenti, non veniva dato seguito alla suddetta domanda nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia di ottenimento della cittadinanza italiana. Pertanto l'istante formulava domanda di accesso tesa a conoscere una serie di informazioni relative alla propria pratica. Sul ricorso

presentato dal ricorrente avverso il silenzio dell'Amministrazione, la Commissione preliminarmente rileva che parte delle richieste contenute nella domanda di accesso sembrano riferirsi a informazioni più che a documenti (stato di avanzamento della pratica e ragioni del ritardo nell'evasione della stessa). Rispetto ad esse, la Commissione osserva che la disciplina del diritto di accesso non trova applicazione. Quanto ai documenti contenuti nel fascicolo della pratica aperta in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, non vi è dubbio che essi debbano essere rilasciati, trattandosi di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990. (Commissione, decisione del 20 dicembre 2011)

10.39 La Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che avendo chiesto all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di locazione di un appartamento ad uso abitativo, stipulati dalla proprietaria dello stesso, necessitando di tali documenti per dimostrare che tale immobile, da cui è stato sfrattato, è stato locato a terzi estranei al nucleo familiare della proprietaria, contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa per legittimare la disdetta dell'originario contratto di locazione, al fine di ottenere il conseguente indennizzo, per come previsto dalla legge in materia. L'Amministrazione, pur riconoscendo l'interesse all'accesso, ha negato l'ostensione documentale, sul presupposto della necessità di una richiesta dell'Autorità giudiziaria, per come disposto dall'art. 18 c. 3 del T.U. 131/86 sull'imposta di registro, il quale stabilisce che il rilascio di copie a persone diverse dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Non è apparso alla Commissione convincente il diniego operato da parte resistente sulla base del disposto del d.P.R. n. 131/86: va infatti considerato come l'introduzione della legge n. 241/90 abbia in tutto ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. In ossequio all'efficacia di tale Legge l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi a verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 legge n. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è pacifico. Per quanto riguarda invece l'esistenza di interessi contrapposti all'esercizio del diritto di accesso, e in particolare quello alla riservatezza della parte controinteressata, va rammentato che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente: lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso

in attuazione della legge n. 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", quali i contratti di locazione, ne garantisce peraltro l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta. Pertanto il ricorso è stato accolto. (Commissione, decisione del 20 dicembre 2011)

11. Gli effetti deflattivi sul contenzioso giurisdizionale dell'attività giustiziale della Commissione

Il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 25 della legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 costituisce un rimedio amministrativo, in tutto assimilabile al ricorso gerarchico improprio, in quanto rivolto ad un organo non originariamente competente, né legato a quello competente da una relazione organica di sovraordinazione.¹⁰

Tale strumento di tutela offerto al cittadino, non solo favorisce l'esercizio effettivo del diritto d'accesso nei confronti dell'amministrazione pubblica, ma tenuto anche presente il non trascurabile costo di un eventuale ricorso giurisdizionale, contribuisce anche ad una consistente riduzione del contenzioso giurisdizionale, come del resto illustra la **Figura 17**, dalla quale risulta che su un totale di 3.493 ricorsi trattati dalla Commissione dal 2006 ad oggi, solo 76 decisioni sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR.

In particolare nel corso del 2011, su 701 ricorsi, solo 18 decisioni sono state successivamente oggetto di impugnativa dinanzi al TAR.

Il rapporto medio tra decisioni della Commissione e ricorsi al TAR è nel complesso del 2,14%.

Nel corso dell'anno 2011, si è registrato un lieve incremento del tasso di impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni della Commissione che si è attestato sul 2,56%.

L'incremento è stato generato, soprattutto, dalle impugnative rivolte avverso le decisioni della Commissione di rigetto delle richieste di riesame di diniego d'accesso in applicazione dei vigenti regolamenti amministrativi di esclusione dall'accesso, non avendo la Commissione stessa il potere di disapplicare né di annullare le norme regolamentari, anche se di dubbia legittimità.

¹⁰ Tale assunto è ormai assodato, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato. Vedi tra le tante in tal senso Cons. di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938, secondo cui: "non sussiste in astratto alcun motivo giuridico per escludere che in materia d'accesso sia ammissibile un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.) E d'altra parte questa è sicuramente l'intenzione del legislatore, che nell'attuale testo dell'articolo 25 della legge della legge n.241 del 1990 ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico che si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell'Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un analogo ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge stessa (anche esso configurabile come ricorso gerarchico improprio)." Anche il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 maggio 2008, n. 3675 ha aderito alla tesi che assegna a tale rimedio natura di ricorso amministrativo, osservando che le norme di legge e regolamentari che delineano il procedimento innanzi alla Commissione, configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale, osservando in particolare che: "il trasferimento in sede giurisdizionale di una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione innanzi al giudice. Tale principio è applicabile anche all'actio ad exhibendum in quanto, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, la natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazione giuridica sottostante".

Figura: 18: gli effetti deflattivi dell'attività giustiziale della Commissione

RICORSI DECISI DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO			
EFFETTI DEFLATTIVI SUL CONTENZIOSO IN MATERIA D'ACCESSO DINANZI AL TAR			
La Commissione, dall'entrata in vigore del d.P.R. 184/2006, ha adottato 3.493 decisioni, delle quali solo 76 sono state impugnate al TAR			
	RICORSI decisi dalla COMMISSIONE	RICORSI AL TAR	RAPPORTO TRA RICORSI AL TAR E DECISIONI DELLA COMMISSIONE
ANNO 2006 (2°sem.)	125	2	1,60%
ANNO 2007	361	7	1,94%
ANNO 2008	426	10	2,35%
ANNO 2009	479	8	1,67%
ANNO 2010	603	15	2,49%
ANNO 2011	701	18	2,56%
ANNO 2012 al 30 ottobre	846	16	1,89%
TOTALE	3541	76	2,14%

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: accessi al sito internet della Commissione nell'anno 2011

Figura 2: riunioni della Commissione dal 2006 al 2011

Figura 3: attività della Commissione dal 2006 al 2011

Figura 4: dettaglio dei lavori della Commissione nel 2011

Figura 5: andamento dei ricorsi nel triennio 2009-2011

Figura 6: esito dei ricorsi nel 2011

Figura 7: esito dei ricorsi nell'anno 2011 in percentuale

Figura 8: amministrazioni resistenti rispetto al totale dei ricorsi

Figura 9: percentuale di ricorsi per amministrazione resistente

Figura 10: categorie di amministrazioni resistenti nel 2011

Figura 11: ricorsi contro Amministrazioni statali ed enti locali

Figura 12: distribuzione geografica dei ricorsi

Figura 13: distribuzione dei pareri per Regione anno 2011

Figura 14: percentuale delle richieste di parere per Regione anno 2011

Figura 15: pareri resi sui regolamenti rispetto al totale

Figura 16: soggetti richiedenti il parere della Commissione nel 2011

Figura 17: suddivisione delle richieste di parere pervenute
da Regioni ed enti locali

Figura 18: gli effetti deflattivi dell'attività giudiziale della Commissione